



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI DELL'UNIVERSITA' UNICAMILLUS

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11-12-2023 (Rif. 104/2023)

Art.1 – Campo di applicazione e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di applicazione del divieto di fumo, compreso quello da sigaretta elettronica, in tutti gli ambienti dell'Università UniCamillus perseguendo il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori".
2. La sua applicazione riguarda gli studenti, il Personale Tecnico Amministrativo (PTA), docenti e ricercatori, i collaboratori e tutti gli utenti che frequentino a qualsiasi titolo l'Ateneo.
3. Il Regolamento viene emanato in attuazione della Normativa vigente in materia di fumo:
 - Legge 11 novembre 1975 n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici";
 - Legge 24 novembre 1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale";
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
 - Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
 - Legge 28 dicembre 2001 n° 448 (art. 52, punto 20) "Legge finanziaria 2002";
 - Legge 16 gennaio 2003, n° 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori";
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/12/2003 "Attuazione art. 51 comma 2 legge 16/1/2003 n° 3";
 - Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 16/12/2004;
 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art 51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3, sulla salute dei non fumatori;
 - Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
 - D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - D. L. 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
 - Interpello n.15 del 24.10.2013 - Risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche;
 - L. 128 del 8.11.2013 (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
 - Circolare del 4.02.2016 del Ministero della Salute. Particolare riferimento al Divieto di fumo in auto.

Art.2 – Locali soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
 - **Strutture:** gli uffici e le sale riunioni nonché ogni altro spazio ed unità organizzativa e/o amministrativa che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall'Ateneo;
 - **Locali aperti al pubblico:** le aule, le biblioteche, le sale di lettura, le sale relax, le sale di riunione, i laboratori, le aree di transito quali atri, corridoi e scale interne ed infine i servizi igienici;

Art.3 – Locali non soggetti al divieto di fumo

1. È consentito fumare nelle aree esterne e nelle aree riservate ai fumatori "smoking area" debitamente attrezzate e segnalate.

Art. 4 – Segnaletica

1. La divulgazione dell'informazione relativa al divieto di fumo è affidata all'affissione di idonea cartellonistica, in posizione facilmente individuabile, posta:
 - In prossimità degli accessi esterni dell'Ateneo;
 - Nei corridoi, aule e zone ristoro;
 - All'ingresso delle scale e degli ascensori;
 - In ogni altro luogo con elevato afflusso di utenti.
2. Negli ambienti precedentemente citati, la cartellonistica deve indicare:
 - La denominazione dell'Ateneo;
 - La scritta "VIETATO FUMARE";
 - L'Indicazione della legislazione di riferimento;
 - Le sanzioni previste per i trasgressori;
 - L'indicazione dei soggetti incaricati all'osservanza del divieto di fumo.
3. Nelle strutture costituite da singoli locali adibiti prevalentemente ad uffici o aule possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Art. 5 – Addetti alla sorveglianza e relativi compiti

1. Gli addetti alla sorveglianza preposti sono persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo e di contestare le eventuali infrazioni.
2. Gli addetti alla sorveglianza preposti devono verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti nei quali è previsto il divieto di fumo, nonché la correttezza delle indicazioni riportate nella cartellonistica.
3. Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti, in caso di trasgressione, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'Ateneo congiuntamente al personale di vigilanza presente in Ateneo, previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità.
4. Si occupano infine di:
 - trascrivere nel verbale il luogo e le modalità della condotta contestata in duplice copia;
 - consegnare una copia al trasgressore;
 - consegnare una copia all'Ufficio Prevenzione e Protezione che provvederà a trasmetterne copia all'Autorità competente.
5. Durante le lezioni il Docente è tenuto a segnalare eventuali infrazioni al personale preposto.

Art. 6 – Sanzioni

1. L'infrazione al divieto di fumo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 27,50 (cinquanta) ad un massimo di € 275,00 (cinquecento);
2. la misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni di età;
3. Il personale addetto alla sorveglianza del divieto di fumo comminerà al trasgressore, di norma, la sanzione minima (€ 27,50) fino ad una sanzione massima (€ 275,00) in caso di recidiva.

Art.7 – Pagamento sanzioni pecuniarie

1. La sanzione viene applicata utilizzando il verbale (allegato 1)
2. Se l'infrazione al divieto di fumare è inflitta da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione, ecc.) ovvero dall'Ateneo il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

- In banca o presso uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, come citato nel comma 2, art.7 e indicando la causale del versamento “violazione del divieto di fumo contestata dai preposti dell’Università UniCamillus con verbale n. ___ del ___ (art.8, L.584/75);
 - Presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
 - Presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione divieto di fumo”.
3. Se la sanzione viene elevata da Polizia Municipale, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione, il pagamento è effettuato secondo le procedure da questi indicate.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento vigente si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

ALLEGATO

1. Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa